

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo
Via Statale, 39 – 44042 Corporeno (Ferrara)
Tel.: 051972711 – Fax 051972246

E-mail: Email@bancacentroemilia.it - Sito internet: www.bancacentroemilia.it

Capitale Sociale al 31/12/2018 Euro € 44.102.403,37 - Codice Fiscale 01402600389

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Registro delle Imprese della CCIAA di Ferrara n. 137791/97 - Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n.5352 - cod. ABI 08509.2

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A112765

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI PAGAMENTO

Le operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro sono operazioni che possono essere effettuate dal richiedente in contanti, presso la sede e le filiali della Banca, anche senza essere titolare di un conto corrente di corrispondenza.

Le operazioni disciplinate dalle norme sui servizi di pagamento sono:

- il **bonifico estero/Bonifico Sepa** (SCT Sepa Credit Transfert), ovvero l'operazione effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere a disposizione di un beneficiario; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
- il **bollettino bancario Freccia**, ovvero l'ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
- il **bollettino postale e RAV**, ovvero il pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;
- la **RiBa** (Ricevuta Bancaria), ovvero l'ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
- il **Mav** (Pagamento mediante avviso), ovvero l'ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
- le **rimesse di denaro**, ovvero il servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, la banca riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;
- altri **pagamenti**, quali ad es.: utenze (bollette), tributi (F23/F24).

Le norme sui servizi di pagamento si applicano:

- alle operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dell'Unione Europea in qualsiasi valuta, laddove il prestatore di servizi di pagamento (cd. "PSP") del pagatore e del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione Europea (cd. operazioni "Two legs") ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione Europea;

- alle operazioni di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione Europea (cd. operazioni "one leg"), per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

Le norme sui servizi di pagamento **non si applicano** invece, a titolo esemplificativo:

- alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite la banca, quale agente commerciale autorizzato in base ad un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti (es. biglietti teatrali);
- alle operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;
- alle operazioni basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato alla banca di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque.

I principali rischi per il cliente sono:

- per i servizi di pagamento ordinati dal pagatore, quelli connessi a disguidi tecnici che impediscono all'ordine impartito di pervenire al beneficiario correttamente e nei tempi previsti;
- per i servizi di pagamento ordinati dal beneficiario, il rischio per il pagatore consiste in non avere provvista sufficiente per far fronte al pagamento.

L'ordine di pagamento viene eseguito sulla base dell'**identificativo unico** fornito dall'ordinante; in caso di mancata corrispondenza tra il numero del conto identificato tramite l'identificativo unico e il nome del beneficiario, la banca accredita il conto corrente corrispondente all'identificativo unico comunicato dall'ordinante.

A titolo di esempio, l'identificativo unico richiesto per l'esecuzione, a seconda delle diverse tipologie di ordini di pagamento, è il seguente:

- bonifico SEPA: IBAN;
- bonifico estero: IBAN e BIC;
- bollettino bancario Freccia: IBAN;
- RiBa: numero effetto;
- MAV: numero incasso.

SPESE, ONERI E COMMISSIONI

| VOCI DI COSTO | |
|---|--|
| SERVIZI DI PAGAMENTO | |
| Spese per l'informativa obbligatoria relativa ad ogni operazione di pagamento | Gratuita |
| Tasso di cambio (modalità di rilevazione del cambio) | Giorno lavorativo precedente l'operazione (Il tasso di cambio giornaliero praticato è riportato sul sito della banca nella sezione Trasparenza ed è inoltre disponibile in filiale.) |
| BONIFICI IN USCITA | |
| Bonifico interno | € 6,00 |
| Bonifico Sepa Credit Transfer (SCT) in Euro | € 6,00 |
| Bonifico urgente | € 10,00 |
| Bonifico estero in Euro o in divisa diversa dall'Euro verso uno Stato membro UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ¹ | € 6,00 |
| Altro bonifico estero in Euro o in divisa diversa dall'Euro verso Paesi non appartenenti all'UE/Spazio Economico Europeo | € 15,00 + 0,20% dell'importo... |
| DATA DI RICEZIONE E TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE | |
| DATA DI RICEZIONE DEGLI ORDINI | |

| | |
|--|---|
| Ordine di bonifico singolo | Il giorno della presentazione della disposizione, se l'ordine perviene alla banca entro il limite temporale giornaliero (cd. cut off), altrimenti la giornata operativa successiva |
| Bonifici in relazione ai quali viene concordato con il cliente, al momento del conferimento dell'ordine, la data di invio della disposizione | Il giorno convenuto e se questo ricade in una giornata non operativa, la giornata operativa successiva |
| Bonifici multipli e periodici | Il giorno convenuto e se questo ricade in una giornata non operativa, la giornata operativa successiva |
| Altri ordini | Il giorno della presentazione della disposizione, se l'ordine perviene alla banca entro il limite temporale giornaliero (cd. cut off), altrimenti la giornata operativa successiva, ovvero il giorno convenuto e se questo ricade in una giornata non operativa, la giornata operativa successiva |

TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE - BONIFICI

| | |
|--|--|
| Bonifico interno (stessa banca) | Medesimo giorno di ricezione dell'ordine (*) |
| (*) in caso di bonifico interno la banca del beneficiario è anche la banca del cliente ordinante, la quale dovrà accreditare il beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante. | |
| Bonifico Sepa Credit Transfer (SCT) in Euro | Massimo 1 giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine |
| Bonifico urgente | Medesima giornata operativa di ricezione dell'ordine |
| Bonifico estero nella divisa ufficiale di uno Stato membro dell'UE/Spazio Economico | Massimo 2 giornate operative successive alla data di ricezione dell'ordine |

¹ Il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento (PSD). E' possibile che le spese vengano applicate interamente al pagatore su espressa richiesta di quest'ultimo.

| | |
|---|--|
| Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) diversa dall'Euro | |
| Altro bonifico estero in Euro o in divisa diversa dall'euro | Massimo 2 giornate operative successive alla data di ricezione dell'ordine |

ALTRE COMMISSIONI

| | |
|--|------------------------|
| Pagamento tramite bollettini di c/c postale | € 5,00 + spese postali |
| Commissioni per pagamento bollette | € 5,00 |
| Pagamento bollettino MAV | € 0 |
| Pagamento bollettino bancario Freccia | € 3,50 |
| Pagamento bollettino RAV | € 3,50 |
| Pagamento Ri.Ba. | € 6,50 |
| Pagamento tributi e contributi non compresi nel mod. F24 (es. sanzioni amministrative) | € 3,50 |
| Avviso scadenza effetti | |
| - elettronico | € 0,00 |
| - cartaceo per i titolari di internet banking | € 2,00 |
| - cartaceo altro | € 1,00 |

Ogni eventuale imposta o tassa resta a carico del cliente.

| | |
|--|--------|
| ASSEGNI CIRCOLARI | |
| Costo per assegni circolare di importo superiore ai 100 € | € 0,00 |
| Costo per assegni circolare di importo uguale e inferiore ai 100 € | € 1,00 |

INCASSI COMMERCIALI

| | |
|-----------------------------|---|
| Ri.Ba PASSIVE | |
| Tempo di esecuzione: | giornata operativa successiva alla data di scadenza |

| | |
|---|---|
| MAV/Bollettini Bancari "Freccia" PASSIVI | |
| Tempi di esecuzione: | giornata operativa successiva alla data di pagamento (intesa quale data di ricezione dell'ordine) |

| | |
|-----------------------------|--|
| ALTRI PAGAMENTI | |
| Tempi di esecuzione: | giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine |

GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO (CUT OFF)

Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa ovvero oltre il limite temporale giornaliero (cut-off), l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
Nella tabella sono riportati il calendario delle giornate operative e i termini di cut-off per l'erogazione dei servizi di pagamento della Banca:

| | |
|---|--|
| <p>Giornate non operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i sabati e le domeniche - tutte le festività nazionali - il Venerdì Santo - tutte le festività nazionali dei paesi presso cui sono destinati i pagamenti esteri - il Santo patrono dei comuni nei quali sono insediate le filiali e la sede - tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o esterne coinvolte | <p>Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bonifico interno / SCT in Euro e estero in divisa ufficiale di Stato membro dell'UE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) diversa dall'Euro. - Bonifico Estero - Bonifico Urgente | <p>Sportello ore 16:10</p> <p>Sportello ore 13:30</p> <p>Sportello ore 13:30</p> |

ORDINE DI PAGAMENTO. FORMA E MODALITÀ PER PRESTARE E REVOCARE IL CONSENSO ALL'ESECUZIONE DI UN'OPERAZIONE DI PAGAMENTO

L'ordine viene trasmesso alla banca su supporto cartaceo e in lingua italiana.

Il consenso si intende prestato nel momento in cui il pagatore trasmette l'ordine di pagamento alla banca. Il consenso all'autorizzazione è revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile.

La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.

Si considera irrevocabile, salvo quanto disposto qui di seguito, l'ordine di pagamento dopo che esso sia pervenuto alla banca.

Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

INFORMAZIONI

Il cliente ha diritto di richiedere che le informazioni contenute in questo documento gli siano fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Per ogni operazione di pagamento eseguita, la banca mette a disposizione del cliente le informazioni previste dalla normativa di trasparenza bancaria.

OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O NON CORRETTAMENTE ESEGUITE

Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi. Tale termine non opera se la banca ha ommesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.

Un'operazione di pagamento si considera non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.

La banca rimborsa al cliente l'importo dell'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. La banca può comunque dimostrare – anche in un momento successivo – che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, quest'ultima ha il diritto di chiedere direttamente al cliente e ottenere la restituzione dell'importo rimborsato.

Ogni comunicazione deve essere redatta in lingua italiana.

CAMBI

Le posizioni in cambi per tutte le operazioni in divisa estera e relativi spread massimi applicabili sono esposti giornalmente sul sito della banca e sulle postazioni dedicate alla Trasparenza in Filiale.

RECLAMI E RICORSI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca in via Statale, n.39 – CAP 44042 – Corporeno - (Ferrara), Indirizzo e-mail: ufficio.reclami@bancacentroemilia.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di adire l'autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi alternativamente a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- ad altro organismo di mediazione, specializzato in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Per qualunque controversia è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca, salva l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

In caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento (D.Lgs. n. 385/93 e relative Istruzioni di vigilanza, D.Lgs. n. 11/2010 in materia di servizi di pagamento e successive modificazioni), alla stessa si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 144 del D.Lgs. n. 385/93 e dall'art. 32 del D.Lgs. n. 11/2010 secondo la procedura di cui all'art. 145 del D.Lgs. n. 385/93. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento (art. 146, comma 2 del D.Lgs. n. 385/93, come modificato dal D.Lgs. n. 11/2010).